



Codice civile svizzero (Matrimonio per tutti)

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del [data decisione della commissione]¹,
visto il parere del Consiglio federale del [data]²,
decreta:

I

Il codice civile³ è modificato come segue:

Art. 92

II. Partecipazione finanziaria *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 94

A. Capacità al matrimonio *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

Art. 96

II. Matrimonio o unione domestica registrata antecedente *Chi vuol contrarre matrimonio deve fornire la prova che il matrimonio o l'unione domestica registrata contratti in precedenza sono stati sciolti o dichiarati nulli.*

Art. 97a

Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri ¹ *L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.*

1 ...
2 ...
3 **RS 210**

² *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 98 cpv. 1

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 102 cpv. 2

² *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

Art. 105 n. 1

È data una causa di nullità se:

1. al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata e il matrimonio o l'unione domestica registrata contratti in precedenza non erano stati sciolti;

Art. 160 cpv. 2 e 3

² Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere il cognome da nubile o celibe di uno di loro.

³ Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendo il cognome da nubile o celibe di uno di loro.

Art. 163 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 182 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

VARIANTE

(art. 252 cpv. 2, titolo prima dell'art. 255 e art. 259a)

Art. 252 cpv. 2

² Fra l'altro genitore e il figlio, risulta dal matrimonio con la madre oppure, se previsto dalla legge, è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.

*Titolo prima dell'art. 255***Capo secondo: Della genitorialità del marito o della moglie***Art. 259a*

F. Genitorialità
dei coniugi dello
stesso sesso

¹ Se al momento della nascita del figlio la madre è sposata con una donna, questa è considerata l'altro genitore.

² Allo stato giuridico dell'altro genitore si applicano per analogia le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del padre.

**Titolo finale:
Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile**

Art. 9g

4a. Regime dei
beni in caso di
matrimonio fra
persone dello
stesso sesso
celebrato
all'estero prima
del [data di
entrata in vigore
della revisione]

¹ Alle coppie di persone dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica del ...⁴ si applica retroattivamente, dalla data della celebrazione del matrimonio, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, in quanto esse non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o patrimoniale.

² Prima dell'entrata in vigore delle altre disposizioni della presente modifica, ogni coniuge può comunicare per scritto all'altro che il regime dei beni di cui all'articolo 18 della legge del 18 giugno 2004⁵ sull'unione domestica registrata (LUD) è mantenuto fino all'entrata in vigore di tali disposizioni.

³ Il regime dei beni di cui all'articolo 18 LUD è mantenuto anche quando all'entrata in vigore della presente modifica è in corso un'azione per lo scioglimento del regime patrimoniale secondo il diritto svizzero.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

⁴ RU ...; FF ...

⁵ RS 211.231

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Mette in vigore l'articolo 9g capoverso 2 del Titolo finale del presente Codice sei mesi prima delle altre disposizioni.

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 giugno 2004⁶ sull'unione domestica registrata

Titolo prima dell'articolo 1

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina gli effetti e lo scioglimento nonché la conversione in matrimonio dell'unione domestica registrata contratta da coppie omosessuali prima dell'entrata in vigore della modifica del Codice civile del⁷

Art. 2

Abrogato

Capitolo 2, sezioni 1 e 2 (art. 3-8)

Abrogate

Art. 9 cpv. 1 lett. b e b^{bis}

¹ Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se:

- b. i partner sono parenti in linea retta oppure fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
- b^{bis}. al momento della costituzione dell'unione domestica registrata uno dei partner era già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata e il matrimonio o l'unione domestica registrata contratti in precedenza non sono stati sciolti;

Art. 26

Abrogato

⁶ SR 211.231

⁷ RU...; FF...

Capitolo 4a: Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio

Art. 35 Dichiarazione di conversione

¹ In qualsiasi momento, i partner possono dichiarare congiuntamente all'ufficio dello stato civile di loro scelta di voler convertire l'unione domestica registrata in matrimonio.

² Devono comparire personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile e firmare la dichiarazione di conversione. Provano la loro identità e l'esistenza dell'unione domestica registrata per mezzo di documenti.

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 35a Effetti della dichiarazione di conversione

¹ Dal momento in cui la dichiarazione di conversione è depositata, i partner sono considerati coniugati.

² Se gli effetti giuridici di una disposizione legale dipendono dalla durata del matrimonio, la durata dell'unione domestica registrata antecedente è computata.

³ Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti ha effetto dalla data della conversione, salvo diverso accordo.

⁴ Se è stata conclusa una convenzione patrimoniale o matrimoniale, essa resta valida anche dopo la conversione.

2. Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato⁸

Art. 43 cpv. 1 e 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 45 cpv. 2 e 3

² Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

³ Abrogato

Art. 50

III. Decisioni o provvedimenti stranieri

Le decisioni o i provvedimenti stranieri concernenti i diritti e i doveri coniugali sono riconosciuti in Svizzera se:

- a. sono stati pronunciati nello Stato di domicilio o di dimora abituale di uno dei coniugi; o

- b. sono stati pronunciati nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell'azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile.

Art. 51 lett. b

Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti:

- b. per la liquidazione del regime dei beni in caso di scioglimento giudiziale del matrimonio o di separazione, i tribunali svizzeri competenti in merito (art. 59, 60, 60a, 63, 64);

Art. 52 cpv. 2 e 3

² I coniugi posso scegliere fra:

- a. il diritto dello Stato in cui sono ambedue domiciliati o lo saranno dopo la celebrazione del matrimonio;
- b. il diritto del luogo di celebrazione del matrimonio; e
- c. il diritto di uno dei loro Stati di origine.

³ L'articolo 23 capoverso 2 è inapplicabile.

Art. 60a

3. Foro del luogo di celebrazione del matrimonio

Se i coniugi non sono domiciliati in Svizzera e nessuno di loro è cittadino svizzero, per le azioni di divorzio o separazione sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di celebrazione del matrimonio, *sempreché* sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

Art. 64 cpv. 1

¹ I tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59, 60 o 60a. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).

Art. 65 cpv. 1

¹ Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se:

- a. sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi;
- b. sono riconosciute in uno degli Stati di cui alla lettera a; o

- c. sono state pronunciate nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell'azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile.

Art. 65a

I. Applicazione
del capitolo 3

Le disposizioni del capitolo 3 si applicano per analogia all'unione domestica registrata.

Art. 65b

Abrogato

Art. 65c

II. Diritto
applicabile

Se il diritto applicabile in virtù delle disposizioni del capitolo 3 non prevede norme concernenti l'unione domestica registrata, si applicano le disposizioni del diritto matrimoniale.

Art. 65d

Abrogato